

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2911

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Turismo e dello Spettacolo**
(TOGNOLI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**
(MARTELLI)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**
(CIRINO POMICINO)

col **Ministro del Tesoro**
(CARLI)

col **Ministro per i Beni Culturali e Ambientali**
(ANDREOTTI)

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**
(BODRATO)

col **Ministro per le Riforme Istituzionali e gli Affari Regionali**
(MARTINAZZOLI)

e col **Ministro per la Funzione Pubblica**
(GASPARI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 LUGLIO 1991

Modifiche ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217,
recante legge quadro per il turismo e interventi per il
potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge di modifica e di integrazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, «Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica», che si predispone anche in relazione alle indicazioni formulate in sede di programma di Governo, è originato dall'esigenza di assicurare l'efficace espletamento della funzione di indirizzo e di coordinamento del settore, di aggiornare il quadro normativo concernente le attività economico-sociali del turismo, di prevedere un intervento finanziario pubblico a regime, a sostegno della complessiva offerta turistica.

In effetti, quando il legislatore costituente attribuì le competenze in materia di turismo alle regioni, operò sulla base della concezione che, a quell'epoca, si aveva della materia.

Non era certo facilmente percepibile in quel periodo l'importanza che sotto vari profili - occupazionale e valutario soprattutto - avrebbe acquisito il settore.

Quando in concreto le regioni divennero operative, con i decreti del Presidente della Repubblica del 1972, la situazione si era certamente evoluta, ma ciononostante si ritenne che il turismo avrebbe potuto essere meglio curato dalle autorità competenti sul territorio, riservando allo Stato la potestà di porre norme di principio, i poteri di programmazione e la funzione di indirizzo e coordinamento, a parte ovviamente le competenze in materia di relazioni internazionali (cfr. il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6).

Per ciò che concerne il turismo, la situazione non mutò sensibilmente con l'adozione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che agli articoli 56 e seguenti si limita a ridefinire alcuni principi ed a precisare alcune competenze.

Così che, in assenza di una legge quadro sui principi, di una qualsiasi legge di programmazione e di un concreto esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento, la politica del turismo fu incentrata su una serie di leggi regionali, cospicue come numero ma eterogenee per quanto concerne gli oggetti e, soprattutto, senza alcun raccordo con una idea centrale che fungesse da stimolo, confronto e proposta.

Per tali ragioni il periodo successivo al decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 fu caratterizzato fra l'altro da una notevole conflittualità fra lo Stato e le regioni; molte leggi furono dal Governo rinviate ed alcune anche impugnate dinanzi alla Corte costituzionale per problemi di competenza attinenti alla classifica alberghiera, alle professioni, al credito di esercizio. A loro volta le regioni ed i privati prospettarono alla Corte altre questioni, sul «potere estero» delle regioni, sul vincolo alberghiero, eccetera.

Un simile contenzioso denotava la grande rilevanza che il settore nel frattempo aveva assunto.

Finalmente la legge 17 maggio 1983, n. 217, risolse i problemi del quadro di riferimento dettando contemporaneamente norme di principio, norme di indirizzo e coordinamento, norme sulla programmazione del settore e sull'intervento finanziario aggiuntivo dello Stato.

La legge quadro però, se ha costituito una tappa fondamentale nel rapporto Stato-regioni, non ha risolto i problemi relativi all'attenzione che lo Stato dovrebbe prestare al settore dal punto di vista finanziario e, ancor di più, dal punto di vista della programmazione.

Dal punto di vista finanziario i fondi che sono affluiti all'intervento ordinario attraverso la programmazione sono assai meno rilevanti rispetto a quelli di qualsiasi altro settore. E ciò è assai significativo di per se

stesso, ove appena si pensi alla funzione che per decenni il turismo ha svolto sul riequilibrio della bilancia valutaria e dell'occupazione.

Ma ancora più grave ed urgente è la situazione per quanto concerne il rientro di questo settore nella programmazione nazionale, al fine di individuare un momento di sintesi unitario che faccia da cerniera fra le varie autonomie e fra queste e lo Stato.

Ciò si rende anzitutto necessario perchè ormai l'aumentata concorrenza internazionale e l'affacciarsi sul mercato di Paesi nuovi e molto agguerriti non consentono più di sperare in ulteriori crescite inerziali del settore turistico nazionale, crescite che, al contrario, vanno conquistate.

Ma soprattutto è necessario perchè il «prodotto turistico» non può essere «costruito» solo dalle autorità competenti sul territorio, in quanto risultano indispensabili, per la sua «costruzione», anche una serie di altre competenze spettanti allo Stato, quali ad esempio ambiente, sanità, beni culturali, trasporti, eccetera.

Non può poi non farsi cenno alla progressiva europeizzazione ed internazionalizzazione del settore, che pure evidenzia sempre più la necessità di non operare per compartimenti separati. A tale proposito va sottolineato il crescente interesse che la politica del turismo va assumendo in ambito comunitario.

In questa prospettiva generale, il Ministero del turismo e dello spettacolo, oltre che con i meccanismi di programmazione orizzontale della legge quadro, è intervenuto anche con meccanismi di carattere verticale, quali, ad esempio, quelli del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche, proprio per supportare sul territorio l'offerta turistica globale; si è trattato di un caso in cui l'azione verticale seguiva e completava il disegno delle azioni orizzontali, secondo una tecnica sperimentata in altri settori (vedi, ad esempio, per l'agricoltura, la legge 8 novembre 1986, n. 752).

A distanza di sette anni dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 217 del 1983, l'esperimento dimostra come la linea seguita fosse quella giusta, ma il tempo passato ha messo in risalto la necessità di intervenire su alcuni punti per i quali la soluzione allora adottata si è dimostrata insufficiente anche alla luce delle problematiche emerse successivamente.

LE PROBLEMATICHE «ESTERNE» AL SETTORE TURISTICO

L'attività turistica è strettamente legata al buon funzionamento del «sistema Italia» nella sua globalità: ambiente, beni culturali, trasporti, telecomunicazioni, assistenza sanitaria, ordine pubblico, clima sociale, servizi in genere.

È evidente che per le cause esterne l'intervento si colloca sul piano generale del governo del Paese, anche se per la loro soluzione il Ministero del turismo e dello spettacolo ha il diritto-dovere di proposta e di stimolo.

a) Ambiente

Per quanto riguarda l'ambiente, dall'emergenza della Valtellina a quella dell'Adriatico, dall'episodio della *Farmoplant* ai recenti episodi di La Spezia e di Livorno, per finire con i problemi dei centri metropolitani (inquinamento, traffico, rumore), si è verificato un susseguirsi di eventi che hanno assunto una notevole risonanza all'estero, con risultati pregiudizievoli per un Paese che, proprio nell'ambiente, trova una delle risorse primarie per lo sviluppo del turismo.

Anche se il problema italiano non si colloca su un piano sostanzialmente diverso da quello di altri Paesi europei, e pur non sussistendo un quadro di condizioni tali da giustificare preoccupazioni reali per la sicurezza e la salute di chi viaggia, è indubbio che le richiamate situazioni hanno inciso negativamente sulla formazione delle opinioni e dei giudizi in ordine alla fruibilità delle attrattive che l'Italia possiede e può offrire.

Emerge così con urgenza la necessità di consentire la tempestiva opera di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturale del Paese.

Turismo e tutela dell'ambiente possono e devono coesistere, a patto che nella realizzazione del prodotto turistico si agisca nella consapevolezza che esistono precise regole da rispettare. L'impegno in tal senso deve coinvolgere, da una parte, l'Amministrazione pubblica centrale e periferica, che deve garantire un quadro giuridico di riferimento più snello e dare risposte positive o negative che siano assai più tempestive, limitando così il ricorso all'abusivismo; dall'altra, gli imprenditori del settore, per i quali l'ambiente deve rappresentare non solo un patrimonio collettivo da difendere, ma anche una specifica risorsa economica la cui mancata salvaguardia può compromettere, nel tempo, la validità dell'investimento.

b) Beni culturali

La conservazione e gestione dei beni culturali risulta essere una tematica di fondamentale rilievo per il turismo nel nostro Paese.

La presenza in Italia di circa il 40 per cento del patrimonio artistico, architettonico ed archeologico mondiale, secondo stime dell'UNESCO, costituisce un'assoluta peculiarità ed assegna al nostro Paese una grande responsabilità nei confronti dell'umanità intera; ma è altresì certo che, sul piano economico generale ed in particolare su quello dell'economia del turismo, tale immensa potenziale risorsa va salvaguardata ed utilizzata perchè ne possa trarre beneficio la collettività nazionale e perchè contribuisca essa medesima a generare gli ingenti mezzi indispensabili per la propria salvaguardia.

È nota sotto questo punto di vista la situazione di carenza della presenza pubblica, che determina non soltanto la difficoltà nella gestione e nella valorizzazione dei beni culturali, ma addirittura la scarsa possibilità di conoscenza e l'abbandono di tanta parte del nostro patrimonio al pericolo di degrado.

Va evidenziato che il consueto modo di affrontare il problema del patrimonio culturale (richiesta di maggiori stanziamenti in bilancio, adeguamenti della dotazione di personale) centra solo parzialmente i reali termini del problema stesso.

Bisogna, per contro, avere il coraggio e la fantasia di affrontare il tema in una prospettiva diversa, che è quella del rapporto pubblico-privato e della gestione delle risorse sotto il profilo del rapporto fra risorse ordinarie e risorse straordinarie per progetti mirati.

Il primo di questi problemi, e cioè il rapporto pubblico-privato, stabilisce un'immediata forte connessione fra turismo e beni culturali. Lo sfruttamento economico dei «beni culturali» a fini non soltanto, ma soprattutto, turistici può essere attuato con efficacia ed efficienza soltanto all'interno di una logica imprenditoriale. Per fare un esempio concreto, si potrebbe incominciare dal sistema museale separando la funzione scientifica da quella gestionale.

È ancor più intuibile la positività di una simile impostazione dall'angolo visuale del turismo. Il turismo italiano si trova infatti a dover fronteggiare una concorrenza internazionale molto agguerrita, sia sul versante sole-mare e natura in genere (si pensi ai Paesi turisticamente emergenti del Mediterraneo ed al progressivo affermarsi delle mete «esotiche»), sia sul versante (per i Paesi più sviluppati) del turismo congressuale, di affari, professionale, di studio, eccetera. I beni culturali sono invece una peculiarità ed una risorsa che i nostri concorrenti turistici non hanno o non hanno in misura paragonabile.

Su questa risorsa occorre agire da subito, senza peraltro diminuire l'attenzione per le forme di turismo più tradizionali.

LE PROBLEMATICHE «INTERNE» AL SETTORE TURISTICO

Esistono poi anche difficoltà e problemi interni al sistema turistico, dei quali è necessario occuparsi.

Sul piano dell'offerta si riscontra l'estrema frammentarietà e polverizzazione delle strutture turistiche e ricettive italiane.

In Italia sono attualmente in attività ben 37.000 esercizi alberghieri, con una forte predominanza di aziende medio-piccole. Anche se nell'arco degli ultimi dieci anni si è registrata una diminuzione di circa 5.000 imprese alberghiere prevalentemente di media dimensione, con il conseguente aumento della taglia media delle strutture esistenti, il problema resta tuttavia di grande rilevanza.

Analoga situazione caratterizza il panorama delle agenzie di viaggio e dei *tour operators*; è sufficiente rilevare come le più grandi aziende italiane del settore abbiano dimensioni dieci volte più ridotte, in termini di giro di affari, rispetto alle omologhe aziende tedesche, britanniche, francesi e ora anche spagnole.

Per quanto riguarda le infrastrutture turistiche, vi è da un lato, soprattutto nell'Italia centro-settentrionale, il problema di un patrimonio ricettivo che ha indifferibili necessità di ristrutturazione, razionalizzazione ed introduzione di nuove tecnologie. L'Italia, infatti, prima nazione europea a darsi una forte organizzazione turistica nel dopoguerra, sconta attualmente il fatto d'essere stata, nell'arco dei decenni successivi, affiancata da Paesi turisticamente emergenti, che si sono dotati di strutture turisticamente più moderne ed adeguate alle esigenze di mercato.

Per quanto riguarda invece il Sud, esiste una vera e propria «questione meridionale» del turismo.

Il Mezzogiorno d'Italia, infatti, presenta ancora un rilevante divario rispetto al resto del Paese nel settore turistico.

Il Sud dovrebbe essere favorito dalle condizioni climatiche, dall'ambiente, dalla sua posizione nell'ambito mediterraneo, dalle attrattive culturali e tuttavia la sua dotazione ricettiva e la quota di mercato nel sistema turistico nazionale non superano il 20 per cento, una percentuale dello stesso ordine di grandezza di quella della sola Emilia-Romagna.

Allo sviluppo delle attività è legato in buona parte il rilancio sociale, economico e produttivo del Sud, con importanti prospettive di recupero anche sul versante dell'antico, irrisolto problema della disoccupazione; uno sviluppo più adeguato alla valorizzazione delle risorse territoriali, produttive ed umane esistenti, che superi il modello di industrializzazione, il quale, in vari casi, non ha prodotto i risultati sperati e va quindi integrato con altri tipi di modelli di sviluppo, uno dei quali è certamente da rinvenire nel turismo.

Una delle ragioni della riduzione della nostra quota del mercato internazionale delle vacanze è certamente legata all'immagine turistica del Paese, spesso contraddittoria e confusa.

Si apprezza universalmente il nostro patrimonio di storia e di arte, si diffondono messaggi positivi sul talento creativo e sullo stile italiano, si esprime una grande considerazione per i protagonisti della moda, dello spettacolo, del *made in Italy*, del *design*, si dedicano copertine ai grandi *managers*, ma al tempo stesso i *media* più autorevoli sottolineano che i nodi che inceppano il progresso del Paese sono tuttora rilevanti: emergenze ambientali, sistema insufficiente di trasporti, scarsa fruibilità del patrimonio culturale, invecchiamento del patrimonio ricettivo, deterioramento della cultura dell'ospitalità.

L'attività promozionale, che ha il compito di influenzare la formazione delle opinioni e dei giudizi sui mercati esteri, appare tuttora debole e frammentaria; a fronte di una concorrenza che si allarga anno per anno e che comprende ormai tutti i Paesi del Mediterraneo, dell'America Latina, dell'Est europeo, del Medio e dell'Estremo Oriente, la risposta promozionale italiana è affidata a strumenti e a risorse inadeguati, peraltro non sufficientemente coordinati.

L'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) è strumento in concreto non sostituibile della politica di promozione dell'immagine Italia.

La recente legge ha avviato il processo di rinnovamento dell'ENIT mettendolo in grado di diventare una moderna azienda al

servizio dell'immagine Italia, consentendogli di rendere più incisive le attività di pubblicità e di propaganda a sostegno della commercializzazione dei servizi turistici; attraverso accordi e convenzioni con i principali *partners* che operano a livello pubblico e privato l'Ente potrà così produrre programmi e progetti di promozione di interesse nazionale a supporto di quelli regionali, anche orientando la sua attività al servizio di enti pubblici, imprese, enti economici che necessitano di colloquiare o essere assistiti e supportati da un'azienda specializzata nel *marketing* turistico.

Questi orientamenti, che sono sintomatici di una diffusa consapevolezza delle esigenze di rilancio e di ammodernamento dell'istituto, devono peraltro essere assecondati e sviluppati attraverso una adeguata riforma che tenga conto dei più recenti e costruttivi contributi del Parlamento, del Governo e delle regioni, nel settore del turismo.

L'APPUNTAMENTO CON IL 1993

Negli anni '90 il turismo italiano sarà chiamato ad affrontare una serie di problemi di grande portata, a cominciare dall'integrazione comunitaria.

La realizzazione, nel 1993, del mercato interno europeo comporta uno spazio senza frontiere interne per quanto concerne, fra l'altro, la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.

L'attività turistica sarà fortemente influenzata dalla eliminazione delle cosiddette «barriere fisiche», con la drastica riduzione dei controlli alle frontiere; delle «barriere tecniche» in materia di sicurezza e di sanità; delle «barriere fiscali».

Nel settore specifico del turismo si dovrà pervenire necessariamente a talune armonizzazioni: principalmente nei criteri di classificazione degli esercizi ricettivi (allo scopo di rendere confrontabile l'offerta turistica nei Paesi membri), nella standardizzazione dei contratti di viaggio, nelle regole di accesso alle professioni turistiche, nella libera circolazione degli operatori professionali del turismo.

Particolare attenzione dovrà essere posta, in previsione dell'integrazione comunitaria, alle questioni legate alla *deregulation* nel trasporto aereo.

I recenti fatti che hanno direttamente coinvolto il turismo italiano ripropongono, con forza maggiore, un'esigenza più volte segnalata nell'arco degli ultimi anni dalla compagnia di bandiera e dalle organizzazioni italiane che si occupano istituzionalmente dei problemi del trasporto aereo: quella di conciliare il grande sviluppo del movimento turistico internazionale - che in riferimento ai costi non potrà che avvantaggiarsi con l'affermazione del Mercato unico e della *deregulation* - con l'imprescindibile obbligo di garantire la sicurezza dei passeggeri.

In tal senso, l'Italia dovrà esaminare in modo serio e approfondito il problema, per portare successivamente nelle varie sedi internazionali istanze concrete finalizzate alla assoluta omogeneità degli *standards* di sicurezza ed al più rigoroso rispetto delle norme previste.

All'intervento sul versante della sicurezza si dovrà affiancare l'impegno degli operatori turistici, in termini di trasparenza e di affidabilità dei servizi offerti, nel più vasto ambito di una normativa che a livello comunitario dovrà garantire la tutela giuridica del consumatore per tutti gli aspetti dei viaggi e della vacanza.

La prevista evoluzione nell'ambito comunitario avrà certamente effetti positivi per il turismo italiano, a patto che si sappia puntare sulla corretta utilizzazione e sulla salvaguardia delle attrattive turistiche generali dell'Italia ed in particolare di quelle ambientali e culturali.

Il libero spostamento di energie umane e di capitali (banche, assicurazioni, trasporti) da un Paese all'altro accentuerà le condizioni di concorrenza commerciale; vi sarà quindi la concreta possibilità di iniziative imprenditoriali straniere nel nostro Paese, facilitate dalla dimensione media ben maggiore che hanno gli operatori turistici stranieri, segnatamente quelli tedeschi e dell'Europa del Nord, rispetto a quelli italiani.

Lo sforzo di adeguamento delle strutture, dei servizi e dell'insieme dell'apparato turistico alle esigenze dell'immediato futuro va quindi impostato subito, da parte sia delle istituzioni pubbliche che degli operatori stessi.

A tale proposito è d'obbligo segnalare l'occasione offerta dalla Presidenza di turno italiana della Comunità economica europea. Per quanto riguarda il turismo, il Ministero del turismo e dello spettacolo ha posto in atto una energica azione diretta a collocare la politica turistica, fra le politiche comunitarie, ad un livello qualitativo e quantitativo corrispondente all'importanza del fenomeno turistico in ambito europeo, proponendosi, d'intesa con la Commissione delle Comunità europee e con il Ministero degli esteri, nell'ambito della complessiva revisione giuridica comunitaria, di dare un più rilevante fondamento giuridico al fatto turistico.

Come è noto, infatti, il turismo non veniva esplicitamente citato nel Trattato di Roma per evidenti motivi storici, che si sono poi nei fatti modificati a seguito dell'enorme sviluppo che si è avuto nel settore terziario e segnatamente nelle attività collegate al tempo libero.

LE AZIONI INTRAPRESE DAL MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vanno innanzitutto sottolineate alcune azioni a carattere strategico:

1) a livello parlamentare e di Governo, il riconoscimento del ruolo del settore turistico, atteso l'ingente contributo che esso apporta all'economia nazionale;

2) nei rapporti con le regioni, un'azione di recupero della funzione di indirizzo e coordinamento che la legge attribuisce al Ministero, nel pieno rispetto delle importanti competenze che la stessa legge e la Costituzione riconoscono alle regioni;

3) nei rapporti con gli operatori economici del settore turistico, la permanente disponibilità alla prospettazione di problematiche sia di carattere generale che di carattere particolare ed alla elaborazione

delle relative azioni per la parte di competenza pubblica.

Tra il 1988 ed il 1990 l'attività del Ministero del turismo e dello spettacolo ha consentito il varo e l'attuazione amministrativa di provvedimenti legislativi di notevole rilievo a favore del turismo:

1) l'approvazione del citato decreto-legge n. 465 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 556 del 1988, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche, che si articola nei seguenti interventi principali:

a) finanziamenti per il potenziamento e l'ammodernamento dell'offerta turistico-ricettiva, per l'informatizzazione delle imprese, per lo sviluppo di forme associative e del turismo giovanile. Sono stati stanziati fondi per 450 miliardi di lire, che hanno attivato investimenti complessivi per 1.200 miliardi di lire, attraverso il meccanismo del cofinanziamento. Il provvedimento ha suscitato enorme interesse tra gli operatori del settore, che hanno presentato circa 2.000 domande per investimenti dell'ordine di 15.000 miliardi di lire, a testimonianza della vitalità dell'imprenditoria turistica e della citata necessità di un adeguato sistema finanziario; con l'attuazione amministrativa completata nel giro di un anno sono state finanziate e realizzate, o sono in corso di realizzazione, 217 strutture ricettive e turistiche in tutta Italia;

b) finanziamenti in valuta al settore turistico, con rischio di cambio a carico dello Stato, per un controvalore globale di 1.500 miliardi di lire; si tratta di un importante provvedimento ormai operativo a regime per favorire un più efficace intervento agevolativo da parte delle regioni;

c) riserva sul FIO (Fondo investimenti e occupazione) per la realizzazione del Centro nazionale di informazioni per il turismo di 80 miliardi di lire; una grande iniziativa tesa a favorire il miglioramento degli strumenti conoscitivi relativi alla domanda e all'offerta turistica, a beneficio del sistema turistico nel suo insieme. Il

relativo progetto è stato presentato a suo tempo dal Ministero del turismo e dello spettacolo al Ministero del bilancio e della programmazione economica per la valutazione; la deliberazione con la quale il CIPE ha approvato il progetto, adottata il 19 dicembre 1989, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1990 e nei tempi previsti dalla normativa sul FIO è stato dato avvio alla realizzazione;

2) agevolazioni ai turisti stranieri motorizzati, per 225 miliardi di lire. Le varie agevolazioni già previste a favore dei turisti stranieri motorizzati sono state riconfermate per il triennio 1989-91 per ridurre il divario tra il prezzo del carburante in Italia e quello medio europeo, ristabilendo almeno in parte quell'equilibrio necessario per lo sviluppo del turismo motorizzato e, di conseguenza, del turismo in generale;

3) rifinanziamento della legge quadro per il turismo (legge n. 217 del 1983), approvato con la legge finanziaria 1990 in ragione di lire 100 miliardi resi già disponibili per le regioni;

4) presentazione in Parlamento del disegno di legge: «Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico», divenuto poi legge 30 dicembre 1989, n. 424. Il provvedimento, oltre ad attivare 100 miliardi di lire per la legge n. 217, di cui al numero 3), stanziava 345 miliardi di lire, di cui 100 miliardi per il settore della pesca e 235 miliardi per contributi in conto interessi alla ristrutturazione e riqualificazione di strutture ricettive, turistiche e di supporto all'attività turistica, introducendo altresì uno snellimento delle procedure autorizzatorie. La residua somma di 10 miliardi è specificamente destinata al Ministero del turismo e dello spettacolo per la realizzazione di un programma promozionale diretto ai Paesi esteri che maggiormente contribuiscono al turismo nelle zone adriatiche; le relative procedure amministrative sono state completamente espletate, per quanto di pertinenza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

5) inserimento del turismo, come «progetto strategico», nell'aggiornamento del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1988-90 (deliberazione del CIPE del 3 agosto 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1988). L'intesa messa in atto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ai fini di una più incisiva attivazione delle consistenti risorse che la legge 1° marzo 1986, n. 64, stanziava per lo sviluppo turistico nel Sud, ha portato nel 1989 alla messa a punto di un documento programmatico e di possibili procedure attuative; il «progetto strategico turismo» è stato recepito dal CIPE nell'ambito del programma triennale per il Mezzogiorno con deliberazione del 29 marzo 1990, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 14 maggio 1990;

6) definizione e lancio di grandi iniziative promozionali, con l'ENIT e con le regioni, che operano su temi precisi e con massa critica sufficiente a raggiungere efficacemente l'opinione pubblica ed i potenziali turisti esteri. L'iniziativa più rilevante già varata riguarda la riviera adriatica, per la quale il Ministero ha speso nel 1989 4 miliardi di lire, che si aggiungevano ai 5 miliardi stanziati dall'ENIT. Per il 1990 sono stati destinati a tale scopo altri 10 miliardi secondo la specifica previsione della citata legge per l'Adriatico n. 424 del 1989;

7) abolizione dell'imposta di soggiorno, considerata un tributo anacronistico, dannoso per l'immagine del sistema ricettivo italiano, obiettivo raggiunto in forza all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 549, e del successivo decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;

8) costituzione, d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di una commissione congiunta per esaminare i problemi delle tariffe alberghiere e ricettive, con l'obiettivo di superare il regime attualmente in vigore;

9) proclamazione dell'Anno europeo per il turismo nel 1990, un risultato di

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

grande rilievo realizzato grazie alla proposta ed all'impegno particolare dell'Italia.

LE AZIONI DA INTRAPRENDERE

Lo Stato ha certamente un grosso debito nei confronti del turismo. In questo settore, infatti, l'intervento pubblico è stato fin qui trascurabile rispetto ai benefici che il turismo apporta alla collettività nazionale.

In riferimento alle principali problematiche esposte ed a continuazione dell'opera fin qui intrapresa occorre individuare alcuni obiettivi prioritari, anche in relazione alle indicazioni formulate in sede di programma di Governo:

a) anzitutto la rapida revisione della legge quadro n. 217 del 1983, cui è inteso il presente provvedimento;

b) della massima importanza appare un serio piano di intervento turistico nel Mezzogiorno. Va data attuazione operativa all'intesa fra il Ministero del turismo e dello spettacolo ed il Mezzogiorno, circa un progetto strategico per il turismo nel Sud;

c) è necessario favorire la razionalizzazione dell'intervento nel settore turistico da parte del sistema delle Partecipazioni statali, soprattutto nel Mezzogiorno. Non può non rilevarsi che l'iniziativa dei vari enti preposti è stata fin qui discontinua, sporadica e carente sul piano della programmazione. Sarebbe quanto mai opportuno che lo Stato individuasse con precisione un soggetto unico al quale affidare, nell'ambito delle Partecipazioni statali, il compito di intervenire nel settore turistico con programmi e progetti seri e di ampio respiro, in collaborazione con le regioni e con l'imprenditoria privata;

d) gli esercizi alberghieri, soprattutto quelli collocati nei centri storici delle città ed in posti di notevole rilevanza turistica, necessitano di una particolare normativa da inserirsi nella proposta di modifica della legge sull'equo canone oppure nei provvedimenti di proroga degli sfratti che periodicamente vengono emanate. Non deve essere sufficiente, infatti, il semplice riconoscimento della «giusta causa di sfratto» poichè

pare indispensabile tener conto anche dello straordinario interesse storico e culturale che alcuni locali sia alberghieri che di pubblico esercizio rivestono per alcune città o per alcune località;

e) occorre impostare una seria riflessione sul rapporto prezzo-qualità della nostra offerta turistica. Il vigente regime dei prezzi amministrati per le tariffe alberghiere (direttiva del Comitato interministeriale dei prezzi sul «tetto massimo», determinazione dei comitati provinciali dei prezzi, istituto della deroga motivata) è insoddisfacente e va modificato portandolo verso la liberalizzazione.

LA REVISIONE DELLA LEGGE QUADRO PER IL TURISMO

In questo quadro si pone l'unito disegno di legge, che si propone di mettere lo Stato in grado di predisporre - in un'azione coordinata con le regioni - un sistema organico di interventi che consenta di far fronte alle esigenze evidenziatesi sia nell'attuazione della legge n. 217, sia in relazione agli avvenimenti di recente occorsi sulla scena internazionale del turismo.

Il disegno di legge presenta un notevole grado di organicità, perchè va letto in uno con la precedente legge quadro, che in gran parte rimane valida e in vigore, e costituisce, quindi, un insieme fortemente contenutistico.

Il testo predisposto infatti non solo si riferisce a quei punti di maggiore evidenza e rilievo che l'esperienza applicativa della legge quadro ha suggerito ed imposto di disciplinare, dalla funzione di indirizzo e coordinamento al regime dei prezzi, dalla definizione dell'impresa turistica alle associazioni senza scopo di lucro, dalle agenzie di viaggio alla modifica del sistema di finanziamento pubblico, ma individua anche nuove forme di intervento e sostegno a favore del settore, le cui premesse di necessità si ritrovano nei punti precedentemente evidenziati:

l'intervento per l'emergenza (v. il paragrafo relativo all'ambiente);

l'intervento per la promozione e valorizzazione del patrimonio culturale (v. il paragrafo sui beni culturali);

la qualificazione della professionalità nel turismo (v. il paragrafo sulle problematiche interne).

Come già la legge quadro, il presente provvedimento costituisce una tappa fondamentale nel processo di evoluzione dell'attenzione pubblica al settore, ormai chiaramente in corso.

Nel seguito si illustrano gli articoli del disegno di legge.

L'articolo 1 riguarda la funzione di indirizzo e coordinamento, per il cui esercizio, nel rispetto degli orientamenti forniti dalla Corte costituzionale, si individuano, oltre che le procedure, anche i singoli temi sui quali in concreto la funzione può essere legittimamente esercitata: classificazione delle imprese turistiche, disciplina delle imprese e delle professioni turistiche, promozione all'estero.

L'articolo 2 ribadisce il principio della partecipazione delle regioni nella formazione dei provvedimenti di carattere generale in attuazione della legge, consentendo al Ministero del turismo e dello spettacolo di avvalersi delle nuove forme di consultazione previste dal decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418.

L'articolo 3 prevede l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento che dettino i principi ai quali le regioni dovranno attenersi per attuare una razionale organizzazione delle aziende di promozione turistica che hanno sostituito i soppressi enti provinciali del turismo e le aziende di cura e soggiorno.

L'articolo 4 prevede l'istituzione di un ufficio di statistica che rappresenti l'interfaccia istituzionale del Centro nazionale di informazioni per il turismo (CNIT), la cui realizzazione è in corso, essendo state esperite le procedure concorsuali previste dalla legge.

Non appare superfluo aggiungere che la realizzazione del CNIT, resa possibile da un finanziamento del FIO (*ex* articolo 4 del citato decreto-legge n. 465 del 1988), viene a corrispondere ad un interesse reale di

conoscenza dei vari aspetti del fenomeno turistico, vivamente e ripetutamente evidenziato dagli enti e dalle categorie interessate e rappresenta quindi una realizzazione di enorme interesse, sia nazionale che internazionale, ponendo, fra l'altro, l'Italia in una posizione di assoluta avanguardia, in quanto a «informazione turistica», a confronto di qualsiasi altro Paese.

Essenziale novità dell'iniziativa è costituita dal fatto che le imprese turistiche sono tenute a fornire direttamente all'ufficio di statistica del Ministero del turismo e dello spettacolo i dati sulla ricettività e sul movimento turistico e che l'accesso ai dati è consentito oltre che a soggetti pubblici anche a soggetti privati.

Il comma 4 dell'articolo consente inoltre al Ministro del turismo e dello spettacolo di costituire una segreteria tecnica della quale chiamare a far parte temporaneamente esperti di chiara fama (il cui incarico viene comunque a decadere con la nomina di un Ministro diverso da quello che lo abbia conferito). Per il funzionamento della predetta segreteria tecnica e per la realizzazione di studi e ricerche viene autorizzata una spesa annua di lire 500 milioni.

A tale proposito è appena il caso di sottolineare che il Ministero del turismo e dello spettacolo per la natura complessa ed interdisciplinare delle attività di sua pertinenza presenta una costante necessità di approfondimento delle tematiche più varie. Si pensi in particolare al prodotto turistico che è notoriamente un prodotto composito, influenzato da fattori «orizzontali» (giuridici, economici, sociali, comunitari, eccetera) nonché «verticali» (ambiente, beni culturali, trasporti, sanità, eccetera). L'esame di tali problematiche è fattore conoscitivo preliminare, indispensabile all'Amministrazione per la messa a punto di politiche di intervento efficaci.

Tale esame richiede evidentemente tutta una pluralità di competenze specialistiche che non possono ritrovarsi se non parzialmente all'interno dell'Amministrazione medesima.

L'articolo 5 intende dare soluzione a un problema evidenziatosi fin dal primo pe-

riodo di applicazione della legge quadro n. 217 del 1983, quello cioè della esatta individuazione dell'impresa turistica, che non poteva più essere limitata al solo aspetto ricettivo.

L'articolo stabilisce quindi quali sono le imprese turistiche e prevede inoltre un meccanismo di tipo amministrativo attraverso il quale possano essere riconosciute ulteriori categorie di imprese turistiche.

L'articolo 6 risolve un problema non secondario, pur esso segnalato dalle categorie interessate, inteso a dare garanzia di professionalità, a tutela degli utenti, per l'accesso all'esercizio dell'attività di agente di viaggio.

L'articolo 7 pone elementi di chiarificazione in ordine ad una materia quanto mai controversa e sulla quale vi sono state notevoli frizioni fra il mondo delle imprese e quello delle associazioni senza scopo di lucro.

L'articolo stabilisce che le associazioni previste dall'articolo 10 della legge quadro n. 217 del 1983 debbono essere autorizzate - per esercitare le attività turistiche - dal Ministero del turismo e dello spettacolo, se di livello nazionale o interregionale, e dalla regione, se di livello regionale.

Lo stesso articolo prevede poi l'istituzione di un apposito albo nazionale presso il Ministero e stabilisce le modalità ed i criteri per l'iscrizione.

Le associazioni iscritte all'albo sono sottoposte alla vigilanza del Ministero, ai fini della verifica del permanere dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo.

La disciplina delle associazioni di livello regionale è demandata alla legge regionale.

L'articolo 8 intende risolvere il delicato problema della tutela del turista che si avvale delle agenzie di viaggio.

A tal fine la norma individua i dati che i programmi di viaggio obbligatoriamente debbono contenere ai fini della loro pubblicazione, stabilendo sanzioni amministrative per le violazioni dell'obbligo. Eventuali variazioni di programma dovranno essere tempestivamente comunicate all'utente, cui sono garantiti i diritti di recesso e di riduzione del prezzo già convenuto.

Per le agenzie di viaggio è previsto l'obbligo di stipulare polizze assicurative di responsabilità civile, secondo uno schema-tipo definito tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministero del turismo e dello spettacolo, nell'osservanza delle disposizioni CEE e della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio.

Il medesimo articolo prevede poi che le compagnie di assicurazione siano tenute a fornire periodicamente al Ministero del turismo e dello spettacolo elementi di conoscenza sull'elenco delle agenzie di viaggio assicurate, sui contratti stipulati e sui relativi eventuali risarcimenti, ciò al fine di realizzare un quadro conoscitivo utile per l'esercizio della vigilanza sull'attività delle agenzie medesime.

Gli articoli 9 e 10 rimodulano il sistema di intervento finanziario dello Stato disegnato dagli articoli 13, 14 e 15 della legge quadro n. 217 del 1983.

Come è noto, a seguito dell'intervento della legge 14 giugno 1990, n. 158, il finanziamento per i settori di competenza regionale passa oramai per il fondo di sviluppo regionale e non più attraverso le Amministrazioni di settore. A queste ultime pertanto competono oramai solo gli interventi che travalicano l'ambito strettamente regionale per assumere valenza nazionale o interregionale.

In relazione a tale nuova impostazione sono state, quindi, dalla legge finanziaria 1991, ridotte le somme a disposizione dell'Amministrazione e portate da lire 120, 200 e 250 miliardi per il triennio 1991-1993 a lire 50, 75 e 100 miliardi per lo stesso periodo.

L'articolo 9 prevede, pertanto, una autorizzazione di spesa che si avvale degli accantonamenti disposti dalla legge finanziaria 1991, in tabella B, alla voce «Ministero del turismo e dello spettacolo», pari a lire 75 miliardi per il 1992 e lire 100 miliardi per il 1993, con una proiezione di lire 100 miliardi per il 1994, lire 100 miliardi per il 1995 e lire 100 miliardi per il 1996, che l'articolo 10 destina per l'80 per cento alla realizzazione di progetti a carattere nazionale e interregionale, in ordine ai

quali il Ministro del turismo e dello spettacolo individua priorità, criteri, parametri e termini per le domande di finanziamento. I progetti sono approvati dallo stesso Ministro, sentita una commissione tecnica, costituita ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 556 del 1988. La vigilanza sugli interventi compete al Ministro, cui spetta anche la nomina delle commissioni per la collaudazione delle opere finanziate.

Nell'ambito dell'articolo 9 è stata inoltre ribadita la riserva per i territori del Mezzogiorno ed è stata prevista l'applicazione alle iniziative dirette alla costruzione, alla riattazione, all'ampliamento e all'ammodernamento di strutture turistico-alberghiere che si realizzino in detti territori delle disposizioni di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive integrazioni e modificazioni.

L'articolo 11 intende offrire soluzione ad un problema ormai molto avvertito - non solo nell'ambito nazionale, ma anche e da tempo nell'ambito degli organismi internazionali - che è quello dei diversi livelli di professionalità necessari per lo sviluppo programmato del settore.

Sin qui si è data molta enfasi alla formazione professionale di base - quella curata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dalle regioni (formazione professionale) o dal Ministero della pubblica istruzione (istruzione professionale) - ritenendo che questa fosse sufficiente a promuovere il turismo per quanto riguarda quel particolarissimo profilo del circuito «uomo-qualità dei servizi».

Negli ultimi tempi emerge però con crescente chiarezza che per realizzare programmi di sviluppo turistico sul territorio, o anche la gestione di un'impresa turistica, è necessario puntare sulla qualificazione professionale di *managers* e di operatori turistici che svolgono già attività nel settore.

Per operare nel settore turistico, sia a livello pubblico che privato, è necessaria una professionalità notevolmente elevata e

qualificata, che non può essere fornita dall'istruzione e formazione di base, né viene automaticamente acquisita dall'attività professionale.

Da una ricerca effettuata sui più importanti istituti e scuole che si occupano di qualificazione professionale nel settore turistico, emerge evidente la necessità di un supporto pubblico che consenta l'elevazione complessiva del livello di qualificazione che viene offerto agli operatori.

Favorire, mediante l'intervento pubblico, l'evolversi degli attuali centri di qualificazione professionale, in un «sistema» organico ed omogeneo, che offra elevati livelli di servizio agli operatori, è quanto mai necessario perchè l'operazione di professionalizzazione è fondamentale per il sostegno ed il rilancio del nostro sistema turistico, per la diffusione di nuovi metodi di gestione, per l'affermazione di mentalità manageriali più portate all'aggregazione fra imprese ed all'esternalizzazione e per evitare una minore capacità professionale concorrenziale in ambito europeo che potrebbe verificarsi col 1993.

Con l'inserimento nella legge quadro di uno specifico riferimento alla qualificazione professionale si vuole incentivare la creazione di corsi post-diploma e post-laurea per i *managers* del turismo.

La norma prevede contributi che vengono erogati soltanto dopo valutazione e rendicontazione dell'attività effettivamente svolta, nella misura massima di lire 1 miliardo annuo per ciascun soggetto beneficiario, a favore di enti, associazioni senza scopo di lucro o loro consorzi che svolgono attività di qualificazione culturale o professionale nel campo del turismo.

Per perseguire gli obiettivi sopra indicati è autorizzata la spesa del 5 per cento degli importi di cui all'articolo 9, comma 1.

L'articolo 12 intende dare una risposta ad una esigenza fortemente sentita dalle categorie interessate ed in generale a livello territoriale e che è stata ripetutamente rappresentata al Governo anche in occasione dei recenti episodi che sono stati richiamati nelle premesse.

Il settore del turismo è un comparto che risente di sollecitazioni di varia natura, che

non necessariamente assumono la connotazione di calamità naturali nel senso tecnico del termine e che però ugualmente determinano, per l'improvviso alterarsi del rapporto domanda-offerta, crisi anche gravi, particolarmente dal punto di vista occupazionale ed economico.

Il caso dell'eutrofizzazione del medio ed alto Adriatico o i recenti casi di La Spezia e di Livorno, cui si è dovuto far fronte con apposita legge (legge 30 dicembre 1989, n. 424), è di certo particolarmente significativo e sicuramente significative sono anche le condizioni che si sono venute a determinare in molte stazioni invernali per la mancanza di precipitazioni nevose.

L'individuazione di uno strumento a regime, che, una volta per tutte (e facendo comunque salvi i principi cui si ispira la normativa in materia di finanza regionale), consenta di operare con immediatezza ai fini degli interventi ritenuti più urgenti, soddisfa certamente questa esigenza e introduce un elemento di apprezzabile novità.

La situazione di emergenza è accertata con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto col Ministro del tesoro, che individua le regioni o le province autonome colpite, determina la quota da assegnare alle medesime del fondo previsto allo scopo, e procede alla sua ripartizione.

Per perseguire gli obiettivi sopra indicati è costituito un apposito fondo utilizzando il 5 per cento degli importi di cui all'articolo 9, comma 1.

L'articolo 13 affronta un problema di grande rilevanza, di cui si è largamente detto nei paragrafi precedenti.

Come è noto, l'Italia ha un immenso patrimonio artistico-storico-culturale diffuso in tutto il territorio nazionale. La gran parte di esso è scarsamente valorizzata.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali, del resto, ha il precipuo compito della tutela e della salvaguardia di tale patrimonio, mentre nessuna autorità centrale si interessa in modo organico della promozione, valorizzazione e gestione del patrimonio stesso a fini turistici.

D'altra parte questo patrimonio può e deve costituire uno dei punti di forza

dell'offerta turistica italiana e sempre più una politica di sviluppo turistico deve essere coniugata con una politica di valorizzazione dei beni culturali.

A colmare tale lacuna è prevista la norma dell'articolo 13, che contiene una autorizzazione di spesa per la costituzione di programmi aventi ad oggetto la promozione, la valorizzazione e la gestione, ai fini turistici, dei beni di particolare valore culturale, situati nei comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti.

Tali programmi vengono predisposti dai comuni medesimi e sottoposti a una valutazione più complessiva di quadro a livello regionale.

Va sottolineato l'intendimento normativo volto alla valorizzazione dei beni culturali dell'Italia «minore», il che consentirebbe quell'accrescimento e riorientamento dei flussi turistico-culturali, che oggi insistono soprattutto sulle grandi città d'arte, più volte auspicato.

A tale proposito giova ricordare, limitatamente al settore dei musei, i risultati dell'ultima indagine organica, effettuata dall'Istat nel 1979 ed in corso di aggiornamento, risultati peraltro confermati da successive più recenti analisi a livello regionale (per esempio, quella della regione Lombardia del dicembre 1989).

Su un campione di 1.404 musei, risultano 356 musei statali e 1.048 musei non statali, i quali potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della legge. Di questi ultimi, ben 532 sono musei comunali, 192 sono di enti ecclesiastici e 109 sono privati; gli altri appartengono ad altri enti pubblici.

Per perseguire gli obiettivi sopra indicati è autorizzata la spesa del 10 per cento degli importi di cui all'articolo 9, comma 1.

Gli articoli 14 e 15 contengono alcune disposizioni di raccordo fra l'attuale e la precedente normativa, limitatamente ad alcuni aspetti relativi alle agenzie di viaggio e al regime dei beni risultanti dalla realizzazione dei progetti di cui al decreto-legge n. 465 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 556 del 1988.

L'articolo 16 infine contiene le norme di copertura.

RELAZIONE TECNICA

1) SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA

a) *Segreteria tecnica (articolo 4, comma 4)*

Le spese per il funzionamento della segreteria tecnica prevista all'articolo 4, comma 4, sono valutabili in 500 milioni di lire annui. Tale valutazione tiene conto degli oneri relativi al compenso ai dieci componenti della segreteria (da determinarsi con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base dei livelli medi vigenti) e delle relative spese di missione (stimate in base alla ragionevole previsione che un terzo degli esperti da nominare risiedano fuori sede). A ciò occorre aggiungere le spese concernenti la realizzazione di studi e ricerche, da effettuarsi eventualmente ricorrendo alla collaborazione di istituti e centri di ricerca esterni. I predetti oneri sono quindi riassumibili come segue:

compensi per gli esperti (10 membri × lire 30 milioni)	L. 300 milioni
spese ed indennità di missione	» 50 »
realizzazione di studi e ricerche (nel limite del 50 per cento della spesa per gli esperti)	» 150 »
	<hr/>
Totale ...	<u><u>L. 500 milioni</u></u>

b) *Raccolta, coordinamento ed elaborazione dei dati da svolgere da parte dell'ufficio di statistica (articolo 4, comma 1)*

Le funzioni di raccolta, coordinamento ed elaborazione dei dati da svolgere da parte dell'ufficio di statistica (articolo 4, comma 1) non comportano l'insorgere di nuove o maggiori spese, in quanto le stesse costituiscono una mera specificazione delle funzioni istituzionali dell'ufficio stesso. Il previsto accesso dei privati, previo pagamento di un corrispettivo, ai dati in questione potrà anzi generare maggiori entrate.

c) *Organizzazione e gestione del Centro nazionale di informazioni per il turismo - CNIT (articolo 4, comma 2)*

Le spese relative alla organizzazione e gestione, nell'ambito del Ministero del turismo e dello spettacolo, del Centro nazionale di informazioni per il turismo - CNIT (articolo 4, comma 2) non comportano oneri aggiuntivi in quanto gravano sulle risorse del FIO per il 1989, ripartite con deliberazione del CIPE del 19 dicembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1990.

d) *Istituzione e gestione dell'albo delle associazioni nazionali (articolo 7)*

L'istituzione e la gestione dell'albo delle associazioni nazionali non comporta oneri aggiuntivi in quanto, atteso lo scarso numero di tali associazioni, la relativa funzione non richiede l'esigenza di un'apposita struttura, ma viene attuata nell'ambito degli ordinari compiti degli uffici della competente Direzione generale.

e) *Istituzione e funzionamento della commissione tecnica (articolo 10, comma 3, e articolo 13, comma 6)*

Le spese di funzionamento della commissione tecnica di cui all'articolo 10, comma 3, e all'articolo 13, comma 6, sono valutate in complessive lire 100 milioni all'anno. Tale spesa appare congrua, tenuto conto del compenso da attribuire ai componenti della commissione (quattro esperti ed un segretario, ai sensi del richiamato articolo 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556) e delle relative spese di funzionamento, secondo l'ipotesi seguente:

compensi per gli esperti (4 x lire 20 milioni)	L.	80	milioni
compensi per il segretario	»	10	»
spese di funzionamento	»	10	»
		<u>100</u>	<u>milioni</u>
Totale . . .	L.	100	milioni

2) *SPESE RELATIVE AGLI INTERVENTI IN FAVORE DELLE STRUTTURE TURISTICHE*

L'intervento finanziario dello Stato finalizzato allo sviluppo ed al riequilibrio dell'intero settore turistico nazionale è ormai limitato, secondo le previsioni della legge finanziaria 1991, ai soli interventi a livello nazionale o interregionale previsti all'articolo 9 mediante una autorizzazione complessiva di spesa di 475 miliardi di lire nel quinquennio 1992-1996, di cui 75 miliardi di lire relativi all'anno 1992 e 100 miliardi di lire annui per ciascuno degli anni dal 1993 al 1996.

Ai fini di una ottimale ripartizione degli importi attribuiti dalla legge finanziaria, l'80 per cento degli stessi è stato destinato agli interventi infrastrutturali di livello nazionale o interregionale, mentre il restante 20 per cento alle particolari iniziative previste agli articoli 11 (qualificazione della professionalità nel turismo), 12 (fondo speciale per l'emergenza) e 13 (promozione e valorizzazione turistica del patrimonio culturale e ambientale), che costituiscono tre funzioni strumentali di rilevante importanza ai fini di una più incisiva attività di sostegno e promozione dello sviluppo turistico.

Relativamente agli aspetti della copertura finanziaria, si precisa che, a prescindere dall'utilizzo dell'accantonamento specifico di conto capitale «Rifinanziamento della legge n. 217 del 1983, recante disciplina quadro del turismo, nonchè interventi di carattere nazionale ed internazionale» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, detta copertura viene altresì assicurata mediante parziale

utilizzo delle proiezioni per gli anni 1992 e 1993 dell'accantonamento «Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Entrambi gli stanziamenti risultano idonei allo scopo.

DISEGNO DI LEGGE**CAPO I****STRUTTURA E FUNZIONI DEL MINISTERO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO****Art. 1.**

(Funzione di indirizzo e coordinamento)

1. Nella materia del turismo e dell'industria alberghiera la funzione di indirizzo e coordinamento è esercitata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti:

a) criteri per assicurare l'uniformità di classifica delle imprese turistiche di cui all'articolo 5;

b) criteri per assicurare l'uniformità della disciplina amministrativa delle imprese e professioni turistiche;

c) criteri e direttive per l'ottimizzazione della promozione turistica nazionale e regionale all'estero, in coordinamento con l'attività promozionale del Ministero del commercio con l'estero;

d) criteri e direttive per assicurare le modalità di pubblicità dei prezzi stabiliti per le prestazioni nel settore delle attività turistiche.

Art. 2.

(Rapporti con le regioni)

1. L'articolo 3 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - *(Consultazione delle regioni e province autonome)*. - 1. Per l'adozione di provvedimenti di carattere generale in

attuazione della presente legge il Ministro del turismo e dello spettacolo promuove le forme di consultazione con le regioni previste dal decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418».

Art. 3.

(Organizzazione turistica regionale)

1. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Le leggi regionali, sulla base dei criteri stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 1, individuano e determinano gli strumenti e le modalità attraverso le quali le aziende attuano il collegamento funzionale con gli enti locali territoriali. Le aziende hanno personalità giuridica di diritto pubblico».

2. Il quarto comma dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Le leggi regionali determinano i criteri e le modalità attraverso le quali le aziende istituiscono uffici di informazione e di accoglienza turistica (IAT) utilizzando all'uopo personale e risorse propri».

Art. 4.

(Ufficio di statistica e segreteria tecnica)

1. L'ufficio di statistica, costituito a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, oltre ai compiti istituzionali svolge altresì funzioni di raccolta, coordinamento ed elaborazione dei dati provenienti dagli osservatori costituiti presso il Ministero del turismo e dello spettacolo provvede alla loro diffusione ai soggetti pubblici interessati che ne facciano richiesta. I soggetti privati potranno accedere ai dati raccolti previo pagamento di un corrispettivo, la cui entità e le relative modalità di versamento alle entrate del bilancio dello Stato sono stabilite annualmente con decreto del Ministro del turismo

e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Per la diffusione e commercializzazione dei dati elaborati in base a rilevazioni non comprese nel programma statistico nazionale, il Centro nazionale di informazioni per il turismo (CNIT), di cui alla deliberazione del CIPE del 19 dicembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1990, è organizzato nell'ambito del Ministero del turismo e dello spettacolo con gestione, da attuarsi comunque secondo le direttive del Ministro, eventualmente affidata in concessione a soggetti pubblici o privati di provata esperienza.

3. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le imprese turistiche sono tenute a trasmettere all'ufficio di statistica del Ministero del turismo e dello spettacolo i dati sulla ricettività e sul movimento turistico.

4. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, con proprio decreto, può costituire una segreteria tecnica, della quale chiama a far parte esperti nel limite massimo di dieci unità. L'incarico conferito agli esperti cessa di avere effetto dalla data del giuramento di un Ministro diverso da quello che lo ha conferito. Per il funzionamento della segreteria tecnica e per la realizzazione di studi e ricerche è autorizzata la spesa annua di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1996. Il compenso spettante agli esperti è determinato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

CAPO II

IMPRESE E ATTIVITÀ TURISTICHE

Art. 5.

(Imprese turistiche)

1. L'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - *(Imprese turistiche)*. - 1. È impresa turistica quella avente ad oggetto

un'attività economica professionale organizzata al fine della produzione e della commercializzazione dei servizi turistici e in particolare: le imprese che svolgono attività di gestione di strutture ricettive e annessi servizi turistici; le agenzie di viaggio e turismo; le imprese esercenti attività di ristorazione, trattenimento e svago di cui al comma 2; le imprese di gestione di stabilimenti balneari e stabilimenti termali; le imprese di gestione di porti e approdi turistici e punti di ormeggio e delle attività ausiliarie connesse; le imprese di organizzazione congressuale; le imprese esercenti parchi permanenti di divertimento e del tempo libero.

2. Ferma la loro particolare disciplina per quanto attiene allo svolgimento dell'attività commerciale, sono considerate imprese turistiche ai fini della presente legge le imprese esercenti attività di ristorazione, trattenimento e svago che operano in aree a vocazione turistica.

3. Ai fini della presente legge, per parco permanente di divertimento e del tempo libero si intende un'area attrezzata, dotata di servizi vari, sulla quale insiste un complesso di attrazioni ricreative e turistiche, il cui esercizio si svolga per un periodo non inferiore a centoventi giorni lavorativi per anno solare, decorso il quale almeno l'80 per cento degli impianti di attrazione deve rimanere *in loco*. Per i parchi di solo genere acquatico il periodo annuale di attività non deve essere inferiore ad ottanta giorni.

4. Alla individuazione di ulteriori categorie di imprese turistiche si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Per ottenere la qualifica le imprese interessate dovranno preventivamente ottenere l'iscrizione alla sezione speciale del registro istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426. Tale iscrizione costituisce condizione per la qualificazione di un'impresa come «impresa turistica» e per l'esercizio della relativa attività.

6. Per ottenere l'iscrizione nel registro di cui al comma 5 deve essere presentata domanda alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nella provincia ove le imprese hanno sede legale.

7. Il richiedente deve:

a) aver raggiunto la maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di attività commerciale;

b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente;

c) non essere nelle condizioni previste dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

d) aver superato un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa.

8. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano le attività di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno diritto ad ottenere l'iscrizione su loro domanda».

Art. 6.

(Agenzie di viaggio e turismo - Accesso alla professione)

1. Al secondo comma dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) esercizio di attività lavorativa con mansioni di concetto presso le agenzie di viaggio e turismo per almeno tre anni».

Art. 7.

(Associazioni senza scopo di lucro)

1. L'articolo 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - *(Associazioni senza scopo di lucro)*. - 1. Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale, interregionale o regionale per finalità ri-

creative, culturali, religiose e sociali sono autorizzate ad esercitare esclusivamente per i propri associati attività turistiche e ricettive.

2. L'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministro del turismo e dello spettacolo per le associazioni che operano sull'intero territorio nazionale o su quello di più regioni. L'autorizzazione per le associazioni operanti a livello regionale è rilasciata dalla regione nella quale l'associazione ha la propria sede.

3. Nell'ambito della Direzione generale degli affari generali, del turismo e dello sport del Ministero del turismo e dello spettacolo è istituito l'albo delle associazioni nazionali e interregionali senza scopo di lucro autorizzate, ai sensi del comma 2, ad esercitare attività turistiche e ricettive.

4. Le modalità di iscrizione all'albo nazionale sono determinate con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, da adottarsi con l'apporto dei rappresentanti delle regioni e delle province autonome ai sensi dell'articolo 3, tenendo conto dei seguenti requisiti:

- a) assenza di fine di lucro;
- b) presenza operativa delle associazioni nella maggioranza delle regioni;
- c) prestazione delle medesime garanzie tecniche, professionali ed assicurative offerte dalle imprese turistiche;
- d) prestazione dei servizi solo a favore dei soci;
- e) democraticità degli statuti;
- f) trasparenza dei bilanci;
- g) denominazione diversa da quella di altre associazioni o di agenzie di viaggio già operanti sul territorio nazionale.

5. Le associazioni iscritte all'albo sono sottoposte a vigilanza da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'albo.

6. Per le associazioni che operano a livello regionale, i requisiti minimi per l'autorizzazione e le modalità di esercizio per il compimento delle attività di cui al comma 1 sono determinati con legge regionale, che potrà prevedere anche l'isti-

tuzione di apposito albo disciplinato sulla base dei criteri previsti dal presente articolo per l'albo nazionale».

Art. 8.

*(Pubblicità dei programmi di viaggi -
Assicurazione obbligatoria)*

1. I programmi concernenti l'organizzazione di viaggi e crociere, sia all'interno che all'estero, devono fra l'altro contenere, ai fini della loro pubblicazione e diffusione in qualsiasi forma, indicazioni precise ed esplicite su:

- a) il soggetto organizzatore;
- b) le date di svolgimento;
- c) gli itinerari con i relativi percorsi;
- d) la durata complessiva ed il numero dei pernottamenti;
- e) le quote di partecipazione, con indicazione del prezzo globale corrispondente a tutti i servizi forniti e dell'eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione;
- f) la qualità e quantità dei servizi, con riferimento all'alloggio, al vitto, ai trasporti, alle presenze di accompagnatori e guide ed a quant'altro è compreso nella quota di partecipazione; in particolare, per quanto concerne i mezzi di trasporto, dovranno essere indicate le tipologie e le caratteristiche dei vettori;
- g) gli importi da pagare per eventuali servizi supplementari;
- h) i termini per le iscrizioni e le rinunce;
- i) le condizioni di rimborso di quote pagate, sia per rinuncia del cliente che per l'annullamento del viaggio da parte dell'agenzia o per cause di forza maggiore o per altro motivo prestabilito;
- l) il periodo di validità del programma;
- m) gli estremi della garanzia assicurativa di cui al comma 4;
- n) gli estremi dell'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività;
- o) le misure igieniche e sanitarie richieste.

2. Chiunque diffonda programmi concernenti l'organizzazione di viaggi e crociere,

carenti delle indicazioni di cui al comma 1 o con indicazioni errate, ovvero senza l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, è punito con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 irrogata dal presidente della regione in cui ha sede il contravventore.

3. Le agenzie di viaggio sono tenute a comunicare tempestivamente all'utente le eventuali variazioni che incidano in modo rilevante sulla quantità e qualità dei servizi offerti, con particolare riferimento alle caratteristiche del vettore. In tale caso l'utente può risolvere il contratto. In caso di rilevante variazione della quantità e qualità dei servizi offerti, senza preventiva comunicazione, l'utente ha altresì diritto al risarcimento del danno, ferme restando le eventuali responsabilità di terzi ed in particolare quella del vettore.

4. È fatto obbligo alle agenzie di viaggio e turismo di stipulare polizze assicurative di responsabilità civile a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla normativa CEE e dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084.

5. La mancata osservanza della disposizione di cui al comma 4 comporta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, definisce lo schema-tipo di polizza assicurativa che verrà adottato dalle imprese di assicurazione per le finalità di cui al comma 4. Lo schema recherà, fra l'altro, precise indicazioni circa i criteri di determinazione del premio e i massimali di risarcimento, nonché specifiche clausole volte ad assicurare la liquidazione a breve termine del risarcimento dovuto all'utente-turista in conseguenza della mancata o difettosa prestazione di servizi da parte dell'agenzia di viaggio, anche mediante il ricorso all'arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie tra le parti contraenti.

7. Le compagnie di assicurazione sono tenute a fornire periodicamente al Ministero del turismo e dello spettacolo l'elenco delle agenzie di viaggio assicurate ed elementi sui contratti stipulati con le predette e sui relativi risarcimenti. Sulla base di tali elementi il Ministero del turismo e dello spettacolo segnala alle regioni ed alle province autonome competenti le irregolarità riscontrate.

CAPO III

INTERVENTO FINANZIARIO DELLO STATO

Art. 9.

(Intervento finanziario dello Stato)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo ed il riequilibrio delle attività di interesse turistico sul territorio nazionale per la realizzazione di iniziative volte allo sviluppo, razionalizzazione, adeguamento, ammodernamento ed informatizzazione di strutture turistiche ricettive, o comunque di supporto all'offerta turistica, è autorizzata la spesa di lire 75 miliardi per l'anno 1992 e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni dal 1993 al 1996.

2. Una quota non inferiore al 40 per cento degli investimenti previsti dalla presente legge deve essere destinata agli interventi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

3. Le disposizioni degli articoli 63 e 69 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano anche alle iniziative dirette alla costruzione, alla riattazione, all'ampliamento e all'ammodernamento di strutture turistico-alberghiere.

Art. 10.

(Progetti a carattere nazionale)

1. L'80 per cento delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, è destinato al finanziamento agevolato di progetti aventi in particolare ad oggetto la realizzazione, anche mediante la stipulazione con altri soggetti pubblici e privati di accordi di programma diretti alla razionalizzazione ed al potenziamento, a livello nazionale o interregionale, delle infrastrutture di sostegno all'industria turistica o alla creazione di centri turistici polifunzionali idonei ad estendere i propri effetti anche al di fuori dell'ambito regionale in cui gli stessi sono localizzati.

2. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, entro il mese di marzo di ciascun anno o, in sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua priorità, criteri, parametri e termini per le domande di finanziamento dei progetti a carattere nazionale concernenti le finalità di cui all'articolo 9, comma 1.

3. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sulla base delle priorità, criteri e parametri di cui al comma 2 e delle valutazioni di una commissione tecnica costituita ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, approva i progetti a carattere nazionale da ammettere al finanziamento agevolato. Per il funzionamento della commissione, ivi compreso il compenso spettante agli esperti ed al segretario, da determinarsi con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro, è autorizzata la spesa annua di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1996.

4. Il Ministro del turismo e dello spettacolo esercita la vigilanza sugli interventi di cui al presente articolo e nomina le commissioni per la loro collaudazione anche in corso d'opera.

Art. 11.

*(Qualificazione della professionalità
nel turismo)*

1. Ai fini della qualificazione della professionalità degli operatori dell'offerta e dei servizi turistici, è autorizzata la spesa del 5 per cento degli importi di cui all'articolo 9, comma 1, per contributi a favore di enti, associazioni senza scopo di lucro e loro consorzi, i quali, in attuazione del proprio atto costitutivo, svolgano istituzionalmente, da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge, attività di qualificazione culturale o professionale di soggetti già in possesso di laurea o di diploma in materie attinenti al settore del turismo.

2. I contributi di cui al comma 1, il cui importo sarà determinato, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, a favore di ciascun soggetto beneficiario nella misura massima complessiva di lire 1.000 milioni annui, sono concessi in relazione alla qualità e quantità dei corsi post-diploma o post-laurea organizzati e sono erogati in due rate, di cui la seconda successiva alla presentazione della documentazione da cui risulti l'avvenuto regolare svolgimento dei corsi e l'esito degli stessi.

3. Per poter partecipare all'assegnazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2, i corsi di qualificazione devono:

a) risultare diretti ad imprenditori, *managers*, operatori turistici, siano essi lavoratori autonomi che dipendenti, destinati a svolgere mansioni di elevata qualificazione e specializzazione;

b) essere basati principalmente sull'informazione e sull'aggiornamento dei soggetti partecipanti in ordine ai processi di qualificazione e riqualificazione delle imprese, con programmi specificamente orientati al mercato da espletarsi mediante la promozione di ricerche nel campo degli studi di organizzazione, di gestione e di controllo delle imprese turistiche, nonché di economia, tecnica e legislazione turistica;

c) concludersi con il conseguimento di un titolo post-diploma o post-laurea.

4. I criteri per l'assegnazione dei contributi saranno definiti con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, da adottarsi di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 12.

(Fondo speciale per l'emergenza)

1. Per fare fronte ad improvvise situazioni di emergenza, che non abbiano le caratteristiche di calamità naturali e che colpiscano località con particolare vocazione turistica, è costituito, salvo quanto previsto dalla legge 14 giugno 1990, n. 158, un apposito fondo utilizzando all'uopo il 5 per cento degli importi di cui all'articolo 9, comma 1.

2. Con proprio decreto, il Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, accerta la situazione di emergenza, individua le regioni colpite, determina la quota del fondo da assegnare alle stesse per gli interventi più urgenti e procede alla ripartizione della quota di fondo così determinata.

3. I presupposti per la dichiarazione della situazione di emergenza, nonché quelli per partecipare alla ripartizione, i criteri di massima per la ripartizione e le modalità di presentazione delle domande sono determinati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, udita la regione o le regioni interessate.

Art. 13.

(Promozione e valorizzazione turistica del patrimonio culturale e ambientale)

1. Per la realizzazione di programmi aventi ad oggetto la promozione, la valorizzazione e la gestione a fini turistici dei beni di particolare valore culturale e ambientale di proprietà pubblica o privata, situati in comuni con popolazione inferiore a cin-

quantamila abitanti, è autorizzata la spesa del 10 per cento degli importi di cui all'articolo 9, comma 1.

2. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, entro il mese di marzo di ciascun anno o, in sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, modalità e termini di presentazione delle domande di finanziamento dei programmi di cui al comma 1.

3. I programmi di cui al comma 1 sono predisposti dagli enti locali, anche riuniti in consorzio, proprietari dei beni o nel cui territorio è localizzato il bene ed approvati dalle regioni entro quarantacinque giorni dalla loro trasmissione. In caso di mancata pronuncia da parte delle regioni entro il predetto termine, il programma si intende approvato ed il proponente lo trasmette direttamente al Ministero del turismo e dello spettacolo.

4. Al momento della trasmissione dei programmi approvati al Ministero del turismo e dello spettacolo, le regioni dichiarano la conformità dei programmi stessi alle prescrizioni regionali e, ove esistente, al programma regionale.

5. In ogni caso i programmi dovranno essere accompagnati dalla documentazione necessaria a comprovare:

- a) le finalità dell'intervento e le modalità di realizzazione;
- b) la conformità degli interventi agli strumenti urbanistici locali e regionali;
- c) il rispetto dei vincoli di carattere artistico, culturale, storico ed ambientale;
- d) l'importo del costo dell'intervento;
- e) i tempi di realizzazione;
- f) la possibilità di una realizzazione dell'intervento per stralci funzionali;
- g) le modalità di gestione, anche mediante concessione a soggetti pubblici o privati che forniscano le adeguate garanzie.

6. Ricevuti i programmi corredati della documentazione richiesta, il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il parere della commissione tecnica di cui all'articolo 10, comma 3, li approva, di concerto con

il Ministro per i beni culturali e ambientali, e li ammette al finanziamento anche per stralci funzionali.

7. Gli enti che hanno ricevuto il finanziamento sono tenuti, annualmente, a presentare una relazione comprovante lo stato di realizzazione dell'intervento ed il rendiconto degli importi spesi nell'anno. Nel caso in cui l'intervento abbia durata inferiore all'anno, la relazione ed il rendiconto dovranno essere presentati in corrispondenza dell'avvenuta ultimazione. In caso di mancata presentazione della relazione e del rendiconto i finanziamenti restano sospesi fino all'adempimento.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 14.

(Personale del Ministero del turismo e dello spettacolo)

1. Il posto di funzione di consigliere ministeriale aggiunto istituito per le esigenze di funzionamento del Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva con il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, è convertito in un posto di funzione di vice direttore generale presso la Direzione generale degli affari generali, del turismo e dello sport per l'attuazione dell'articolo 4.

Art. 15.

(Disposizioni transitorie)

1. Fino a quando non sarà definito lo schema-tipo di polizza assicurativa di cui al comma 4 dell'articolo 8 restano valide le norme che attualmente regolano la materia.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 si applicano ai programmi di viaggio che saranno diffusi a partire dal 1992.

3. Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, è sostituito dal seguente:

«6. I beni risultanti dalla realizzazione dei progetti sino alla scadenza del finanziamento agevolato di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), sono sottoposti a vincolo di destinazione e d'uso con l'obbligo per il concessionario che intenda trasferire o alienare i beni stessi di preventiva autorizzazione da parte del concedente. Tale autorizzazione non è richiesta per gli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari. Alla data di scadenza del finanziamento il concessionario è tenuto ad estinguere i vincoli versando il corrispettivo predeterminato nell'atto di concessione in misura non inferiore all'ammontare del 20 per cento del contributo pubblico complessivamente goduto. A tal fine l'atto di concessione dovrà prevedere idonea fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa per un importo almeno pari a quello determinato per l'estinzione dei vincoli, rilasciata da enti, istituzioni o imprese autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni e, ove richiesto dalla legge, registrata».

4. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 ottobre 1990, n. 292, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«h-bis) realizza, su delega del Ministero del turismo e dello spettacolo, iniziative promozionali di rilievo nazionale e internazionale, anche in coordinamento con le linee direttrici dell'attività promozionale del Ministero del commercio con l'estero realizzata dall'ICE».

Art. 16.

(Norme di copertura)

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 9, determinato in lire 75 miliardi per l'anno 1992 e lire 100 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'apposito accantonamento «Rifinan-

ziamento della legge n. 217 del 1983, recante disciplina quadro del turismo, nonchè interventi di carattere nazionale ed internazionale», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, valutati complessivamente in lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi di parte dell'accantonamento «Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.